

CONTABILITA' SEMPLIFICATA

I ratei e risconti per costi inferiori a 1.000,00 euro

di Luigi Risolo

Le imprese in contabilità semplificata: non è necessario rilevare i ratei e risconti per costi inferiori a 1.000,00 euro

I Ratei e Risconti

In sede di elaborazione del Bilancio d'Esercizio, ci si imbatte spesso a dover trattare costi o ricavi comuni a due o più esercizi.

Siamo in presenza dei cosiddetti ratei e risconti in virtù dei quali, in linea generale, è possibile imputare all'esercizio di competenza costi e/o ricavi di quel periodo ma che hanno una manifestazione finanziaria posticipata oppure costi e/o ricavi che è possibile rinviare in esercizi futuri pur avendo avuto una manifestazione finanziaria anticipata.

In sede di Bilancio d'Esercizio, le operazioni relative ai ratei e risconti si collocano nelle scritture contabili di integrazione e rettifica.

In buona sostanza, i ratei attivi misurano quote di ricavi che sono di competenza dell'esercizio (in cui si riferisce il Bilancio) che però avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi; i ratei passivi misurano quote di costi di competenza dell'esercizio (in cui si riferisce il Bilancio) ma che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi.

In definitiva, i ratei attivi e passivi sono riferibili a crediti e debiti numerari.

I risconti attivi sono quote di costo che sono stati già sostenuti, ovvero hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in esercizi precedenti ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.

I risconti passivi sono rappresentati da quote di ricavi che si sono già materializzati nell'esercizio in corso di chiusura o in esercizi precedenti ma che sono di competenza di uno o più esercizi futuri.

I ratei e risconti pluriennali sono i ratei (attivi/passivi) ed i risconti (attivi/passivi) relativi a due o più esercizi consecutivi (i.e. un maxicanone iniziale del leasing finanziario, aggi e disaggi su prestiti obbligazionari...).

Secondo quanto meglio specificato dal n. 18 dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità), in ordine alla classificazione, l'art. 2424 c.c., prevede che:

- i ratei ed i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello Stato Patrimoniale, alla voce D, con indicazione separata del "disagio sui prestiti";
- i ratei ed i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello Stato Patrimoniale, alla voce E, con indicazione separata dell'"aggio sui prestiti".

Se siamo in presenza, invece, di società che redigono il Bilancio in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 2435-bis del Codice Civile:

- la voce D dell'attivo (Ratei e risconti attivi) può essere ricompresa nella voce CII dell'attivo (Crediti);
- la voce E del passivo (Ratei e risconti passivi) può essere ricompresa nella voce D (Debiti).

Nelle voci CII dell'attivo e D del passivo sono separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

La contropartita nel conto economico dell'iscrizione di un rateo o risconto trova collocazione fra i

proventi e i costi secondo la natura del rapporto economico sottostante.

Se l'ammontare delle voci D dell'attivo ed E del passivo dello stato patrimoniale è apprezzabile viene indicata la loro composizione nella nota integrativa secondo quanto previsto dall'art. 2427, c. 1, n. 7, C.C..

Principi generali sulla rilevazione contabile

Sotto il profilo della rilevazione contabile, l'ultimo comma dell'art. 2424-bis del Codice Civile, sancisce espressamente che: *"Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo"*.

Di conseguenza, la norma evidenzia che la rilevazione del rateo o del risconto deve avvenire quando:

- il contratto inizia in un esercizio e termina in uno successivo (OIC n. 18);
- il corrispettivo delle prestazioni è contrattualmente dovuto in via anticipata o posticipata rispetto a prestazioni comuni a due o più esercizi consecutivi (OIC n. 18);
- l'entità dei ratei e risconti varia con il trascorrere del tempo (OIC n. 18).

Ovviamente, se non si manifestano tali condizioni non si può procedere alla rilevazione contabile di un rateo o di un risconto; in altre parole, non si possono includere tra i ratei o i risconti le quote di ricavi o costi la cui competenza è maturata per intero nel corso dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio (basti pensare, ad esempio, ai debiti per utenze già scadute alla data di stesura del bilancio e le cui relative bollette verranno emesse nell'esercizio successivo).

I ratei attivi e passivi costituiscono delle scritture di integrazione che vengono effettuate nell'ambito delle scritture di assestamento in sede di redazione e chiusura del Bilancio d'Esercizio.

Quindi, un rateo viene rilevato nel momento in cui il corrispettivo è dovuto (per espressa previsione contrattuale) in via posticipata rispetto alla prestazione.

Perciò, dato che i Ratei, come visto in precedenza, trovano collocazione nello Stato Patrimoniale, la voce contabile di contropartita, in sede di scritture, sarà appartenente al Conto Economico (a quindi accesa ad un ricavo o ad un costo).

Per ciò che concerne, invece, la rilevazione contabile dei risconti attivi e passivi, vi è da dire che esse sono delle scritture di rettifica che vengono eseguite alla data di riferimento del Bilancio, all'interno, sempre, delle scritture di assestamento.

Di conseguenza, la rilevazione di un risconto viene effettuata quanto il corrispettivo è pagato, o rilevato, in via anticipata rispetto alla prestazione; quindi, i risconti, non fanno altro che rettificare i dati contabili mediante lo storno di costi già sostenuti ma di competenza di esercizi futuri (risconti attivi) o di ricavi già conseguiti, o rilevati, ma di competenza futura (risconti passivi).

La quota di competenza

I ratei ed i risconti si riferiscono a ricavi e costi la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione finanziaria.

Infatti, gli importi dei ratei e risconti vengono determinati mediante la ripartizione dei ricavi o dei costi ai fine di stabilire la quota di competenza dell'esercizio in corso e rinviare, per l'effetto, la quota rimanente all'esercizio o agli esercizi successivi.

Il principio della competenza, trae origine dall'art. 109, recante disposizioni in materia di "norme generali sui componenti del reddito d'impresa" (modificato dal Decreto Legge del 25 Giugno 2008, n. 112, art., 83) del D.P.R. n. 917 del 1986.

Il menzionato articolo, ai commi 1 e 2, sancisce che "1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli simili la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito".

Per cui, da tale portata normativa, si evince la necessità di individuare l'esatto periodo di competenza atteso che esso deve essere contestualizzato all'interno di una durata contrattuale, dell'operazione oggetto di rateo o risconto, che può essere piuttosto ampia.

Come viene riportato al punto 23, dell'OIC n. 18, “il periodo di competenza viene individuato computando i giorni decorrenti dall'inizio degli effetti economici fino alla data di chiusura dell'esercizio, e da questa data fino al termine degli effetti medesimi. In sostanza, il «tempo» considerato per la determinazione dell'entità del rateo e/o del risconto da iscrivere per 8 competenza è normalmente di natura fisico-temporale (c.d. criterio del «tempo fisico»)”.

Anche se, occorre rilevare che, il criterio del “Tempo fisico” può essere inadeguato “nei casi in cui le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano contenuto economico costante nel tempo” (punto 25, OIC n. 18).

Infatti, se non si riesce ad avere una valutazione economica delle prestazioni, tale da realizzare una corretta imputazione delle componenti positive e negative di reddito secondo il criterio della competenza, il criterio del “tempo fisico” rischia di essere seriamente fuorviante nel senso che può “*ledere il principio della correlazione costi e ricavi e dunque la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e economica della società*”.

Ecco perché pare opportuno utilizzare il criterio del “tempo economico” nei casi in cui la quota di costo o di ricavo imputabile all'esercizio non sia esattamente proporzionale al solo decorrere del tempo.

Caso in cui, sotto il profilo normativo, si può evitare di rilevare i ratei ed i risconti

Per le imprese cosiddette “minori”, che operano nel regime contabile semplificato, possono non rilevare ratei e risconti, se contestualmente si verificano le seguenti ipotesi:

- Contratti per servizi a corrispettivi periodici;
- Addebito del costo in due periodi d'imposta;
- Importo non superiore ad € 1.000,00.

Si deve trattare di singole spese relative a:

- utenze (ad esempio: energia elettrica, gas, acqua, telefono, etc. ...);
- assicurazioni, spese per professionisti;
- contratti di assistenza e manutenzione.

Il Decreto Legge del 2 Marzo 2012, n. 16, all'art. 3, nn. 8 e 9, ha apportato delle semplificazioni contabili in materia di rilevazione di ratei e risconti di fine esercizio. Pertanto, **gli imprenditori che operano nel regime di contabilità semplificata, in deroga al principio del “criterio di competenza” possono non rilevare tra i ratei ed i risconti quei costi di ammontare non superiore ad € 1.000,00 e che si riferiscono a contratti con corrispettivi periodici per spese di competenza non superiori a due periodi d'imposta.**

Nello specifico l'art. 3, intitolato delle “*facilitazioni per imprese e contribuenti*” (in vigore dal 29 Aprile 2012, per effetto delle modifiche di cui alla Legge 26 Aprile 2012, n. 44, Allegato), del menzionato Decreto Legge n. 16 del 2012, ai punti 8 e 9, sancisce quanto segue:

- viene modificato l'art. 66 (intitolato delle “*imprese minori*”), c. 3, per. 3, del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, sostituendo le parole “*sono deducibili*” con “*possono essere dedotti*”, e la parola “*ricevuto*” con “*registrato*”.

Di conseguenza il terzo comma, per effetto di tali sostituzioni, sancisce: “*Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109,*

commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”.

Le disposizioni di cui al punto precedente trovano applicazione a partite dal periodo d'imposta che si chiude al 31 Dicembre 2011.

Alla luce di codesta disposizione normativa si evince quanto segue:

- la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui è stato registrato contabilmente il relativo documento fiscale (ovvero elemento probatorio che supporta l'operazione);
- tale deduzione può essere esercitata dalle imprese che operano nel regime di contabilità semplificata e comunque da coloro che rientrano nell'ambito di applicazione del menzionato art. 66;
- si possono dedurre integralmente i costi relativi a spese a cavallo tra due esercizi nel periodo d'imposta in cui viene registrato il relativo documento contabile (i.e. fattura).

Al riguardo, va osservato che tra i soggetti destinatari del beneficio oltre a rientrare le imprese minori, menzionate nell'art. 66, vi rientrano anche quelli indicati nell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Aspetti contabili

- ❖ la deduzione può avvenire nell'esercizio in cui è stato registrato contabilmente il relativo documento fiscale;
- ❖ la deduzione può essere operata dalle imprese definite dall'art. 66 del D.P.R. n. 917/1986 e dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973;
- ❖ si possono dedurre integralmente i costi relativi a spese a cavallo tra due esercizi nel periodo d'imposta in cui viene registrato il relativo documento contabile.

L'art. 18, intitolato della “*Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori*” (nella sua attuale formulazione è in vigore dal 14 Maggio 2011 per effetto delle modifiche di cui al Decreto Legge del 13 Maggio 2011, n. 70, art. 7), detta infatti i limiti e le caratteristiche tecnico-normative di coloro che si possono considerare appartenenti nella categoria delle imprese minori (imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società semplici e di armamento, enti non commerciali che svolgono attività commerciale non prevalente o esclusiva, che non rientrino nei parametri del regime contabile ordinario).

Quindi è importante il rispetto dei limiti di cui al citato art. 18, secondo il quale in riferimento ad un anno intero i ricavi (ivi compresi quelli scaturenti da lavoro autonomo di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 917 del 1986) non devono essere superiori ad € 400.000,00 per le imprese che svolgono attività di prestazione di servizi ed € 700.000,00 per le altre.

In definitiva, la disposizione contenuta nell'art. 3, nn. 8 e 9, del 2 Marzo 2012, n. 16, consente alle imprese minori di non rilevare ratei e risconti in riferimento ad operazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:

- contratti con pagamenti/corrispettivi periodici;
- addebito del costo in due periodi d'imposta;
- limite massimo del costo € 1.000,00.

I contratti con corrispettivi periodici, generalmente si riferiscono, ad esempio, alle utenze per energia elettrica, gas, acqua, telefono oppure alle polizze assicurative che prevedono una copertura su due periodi d'imposta.

In definitiva, a titolo di esempi, i servizi, inferiori a mille euro, che sono a cavallo tra i mesi di dicembre e gennaio, saranno rilevati contabilmente nel mese in cui sono stati fatturati.

6 dicembre 2013

Luigi Risolo